

sione.

L'Esattore cesserà però di pagare il premio relativo a decorrere dal semestre successivo a quello nel quale dimostrerà, nelle forme previste dal suddetto art. 130, di avere pagato ogni suo debito e di avere versati e depositati gli eventuali fondi di cassa.

Qualora in prosieguo di tempo, fino al definitivo scioglimento della cauzione, di cui al precitato art. 130, sopravvenissero risultante a carico dell'Esattore e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni fosse chiamato a rispondere per effetto della polizza, l'Esattore medesimo sarà di conseguenza tenuto a corrispondere tutti i premi arretrati, fermo restando tutti i diritti e privilegi dianzi stabiliti a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 11. - Qualora, durante il corso del contratto di appalto, l'Esattore domandi la costituzione totale o parziale della somma assicurata con altra cauzione prestata nei modi ordinari, l'Istituto consentirà l'operazione di rescissione totale o parziale del contratto fidejussorio, ma l'Esattore sarà tenuto